Circolare per gli iscritti n.7 - 2025

scadenze 17-30 aprile 2025

Focus sul modello 770 semplificato

a cura di OBL

Nel periodo che va dal 17 al 30 aprile 2025, oltre alle consuete scadenze periodiche, si segnalano le seguenti:
- la comunicazione, a cura degli autotrasportatori, da inviare entro il 30 aprile per fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo;
- la trasmissione, da parte delle strutture sanitarie, sempre entro fine mese, del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente;
- l'invio, entro il 30 aprile, della dichiarazione IVA 2025 relativa al periodo d'imposta 2024;
- la messa a disposizione, a partire dal 30 aprile, da parte dell'Agenzia delle entrate, del modello 730 nella versione precompilata.
Si segnala anche che, entro il 30 aprile, occorre inviare i dati relativi alle ritenute effettuate nel periodo gennaio-febbraio 2025, da parte dei sostituti d'imposta che adottano la nuova modalità del 770 semplificato.

28 LUNEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile

Attenzione

La scadenza originaria è il 25 aprile e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a marzo (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange *oppure* all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale

Attenzione

La scadenza originaria è il 25 aprile e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al primo trimestre (soggetti trimestrali).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange *oppure* all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Versamento della terza rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5156-prelievo erariale unico ed interessi – II periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)".

30 MERCOLEDÌ

COMUNICAZIONE

Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 1° trimestre

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:

- in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:

- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane

oppure

- fare riferimento al "*tracciato record*", pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.

COMUNICAZIONE

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

COMUNICAZIONE

Comunicazione compensi riscossi – Strutture sanitarie private

Attività - Termine ultimo per la trasmissione del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente.

Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le strutture sanitarie private assoggettate alla riscossione accentrata dei compensi.

Modalità - La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica.

DICHIARAZIONI

Modello 730 precompilato – Pubblicazione sul sito

Attività - Termine iniziale per poter consultare, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.

	Soggetti obbligati - Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta. ***Modalità*** - L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro questa data il modello precompilato.
DICHIARAZIONI	**Dichiarazione IVA – Presentazione telematica** ***Attività*** - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa l'anno d'imposta 2024. ***Soggetti obbligati*** - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva. ***Modalità*** - La dichiarazione Iva, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità: ● direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; ● tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
TASSE E IMPOSTE VARIE	**Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari** ***Attività*** - Dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari del primo trimestre dell'anno. ***Soggetti obbligati*** - Aziende ed istituti di credito. ***Modalità*** - Le aziende e gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell'imposta di bollo dovuta, alla presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (*ex*-Ufficio del registro) della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente.
IVA	**Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12** ***Attività*** - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati. ***Soggetti obbligati*** - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972. ***Modalità*** - Presentazione in via telematica. Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
IVA	**Rimborso Iva infrannuale** ***Attività*** - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre. ***Soggetti obbligati*** - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. ***Modalità*** - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati.
TASSE E IMPOSTE VARIE	**Tasse automobilistiche** ***Attività*** - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di marzo. ***Soggetti obbligati*** - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.

	Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).
TASSE E IMPOSTE VARIE	**Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori** ***Attività*** - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio. ***Soggetti obbligati*** - Compagnie di assicurazione. ***Modalità*** - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.
TASSE E IMPOSTE VARIE	**Imposta di bollo su documenti informatici** ***Attività*** - Versamento dell'imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici. ***Soggetti obbligati*** - Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche. ***Modalità*** - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2501.
IMPOSTE DIRETTE	**Trasmissione dati ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo gennaio-febbraio 2025** ***Attività*** - Trasmissione dei dati relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo di gennaio e febbraio 2025 da parte dei sostituti d'imposta che adottano la semplificazione F24/770 prevista dal D.Lgs. n. 1/2024 ***Soggetti obbligati*** - Sostituti di imposta che: a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati; b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte; c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque. ***Modalità*** - Sono oggetto di comunicazione i seguenti dati: a) l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento; b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono; c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'allegato 2 al provvedimento. Relativamente ai versamenti vanno comunicati: a) l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento; b) l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento; c) i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate; d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento; e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un

prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Le comunicazioni dei dati sono equiparate, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (mod. 770).

I sostituti d'imposta che non si avvalgono delle disposizioni di cui si discute sono tenuti alla presentazione del modello 770, per l'intero anno di riferimento. La presentazione della suddetta dichiarazione equivale alla scelta di non avvalersi delle semplificazioni.

L'invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 3 al provvedimento 31 gennaio 2025, direttamente dal sostituto d'imposta, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell'invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE", di cui all'allegato 4 al provvedimento 31 gennaio 2025.

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

SCADENZE AGGIORNATE AL 14 APRILE 2025

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento
Modello 770 semplificato – Le novità

Il decreto di Riforma degli adempimenti (art. 16, D.Lgs. n. 1/2024) ha introdotto dall'anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.
In particolare, questi sostituti possono inviare i dati dei versamenti mensilmente evitando, così, di presentare la dichiarazione annuale.

Aspetti generali

Con la Riforma degli adempimenti (art. 16, D.Lgs. n. 1/2024) è stata prevista, a partire dall'anno 2025, una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770) per i datori di lavoro di piccole dimensioni.

Costoro, infatti, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, possono comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In questo modo si è esonerati dal presentare la dichiarazione modello 770.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 31 gennaio 2025, prot. n. 25978, ha reso note le regole operative per permettere ai sostituti d'imposta di inviare i dati dei versamenti delle ritenute. Si tratta di una semplificazione introdotta dalla Riforma degli adempimenti con la quale ai **sostituti di minore dimensione** di dà la **possibilità di non presentare il modello 770 se inviano i dati mensili dei versamenti**.

Soggetti interessati

Possono utilizzare il modello 770 semplificato i datori di lavoro/sostituti d'imposta che:

a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un **numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque**.

Quali dati vanno comunicati

Le nuove regole si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo che sono elencati nell'Allegato 1 al provvedimento 31 gennaio 2025.

Sono oggetto di comunicazione i seguenti **dati**:

a) l'ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;

b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;

c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'Allegato 2 al provvedimento.

Relativamente ai **versamenti** vanno comunicati:

a) l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;

b) l'ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;

c) i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;

d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;

e) il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Le comunicazioni dei dati sono equiparate, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (mod. 770).

I sostituti d'imposta che non si avvalgono delle disposizioni di cui si discute sono tenuti alla presentazione del modello 770, per l'intero anno di riferimento. La presentazione della suddetta dichiarazione equivale alla scelta di non avvalersi delle semplificazioni.

Modalità operative

L'invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati esclusivamente attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato 3 al provvedimento, direttamente dal sostituto d'imposta, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell'invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE", di cui all'Allegato 4 al provvedimento.

Per l'invio dei dati va utilizzato il software denominato "Comunicazione F24-770" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Tempistiche

Le nuove modalità di comunicazione decorrono dal 6 febbraio 2025.

I dati vanno trasmessi **in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite il modello F24**.

Le comunicazioni dei dati sono effettuate entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (mod. 770), relativa all'anno di riferimento, anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate.

Restano fermi gli altri obblighi dei sostituti d'imposta e le ordinarie scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate.

Per le **ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d'imposta possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 – entro le ordinarie scadenze – e poi trasmettere i dati entro il 30 aprile 2025.